STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL
04
NOVEMBRE 2026

ANNO I • MERCOLEDÌ 04 NOVEMBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 5 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Ravvedimento operoso e rimborso: la Cassazione limita i ripensamenti

Dopo il ravvedimento operoso il rimborso di imposta, interessi e sanzioni spetta solo per errore essenziale e riconoscibile, secondo la Cassazione 27121/2026.

CON L'ORDINANZA n. 27121, indicata con data 18 ottobre 2026, la Corte di Cassazione stabilisce che chi opta per il ravvedimento operoso di regola non può più ritirare la propria decisione. Per i giudici si tratta di una scelta di natura negoziale, ossia di una dichiarazione di volontà, che si può rimuovere soltanto in presenza di un errore determinante, vale a dire essenziale e riconoscibile, secondo l'art. 1428 del codice civile. Poco importa, precisa la Corte, che l'atto dovuto fosse in realtà una semplice dichiarazione di scienza, cioè la mera constatazione di un fatto. L'aspetto di maggior peso è che la Corte si discosta in modo...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Contribuenti, imprese e professionisti che valutano il ravvedimento

Quadro Normativo: Codice civile, art. 1428, D.Lgs. 471/1997, art. 13

Rischio Operativo: 3346 del 2026: questa permetteva al contribuente di domandare il rimborso di imposta e interessi, escluse le sanzioni, senza...

Azione di Studio: Prima del ravvedimento, fai verificare violazione, aliquote, interessi e riduzioni; conserva i conteggi e, se emerge un errore, documenta perché fosse determinante e riconoscibile dall'ufficio

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per l'analisi preventiva di conformità contabile e documentale.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

IMPRESE & SOCIETÀ

IRAP delle società di persone: l'opzione per il calcolo in base al bilancio

Le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le altre equiparate dall'art. 5 del TUIR hanno la facoltà di stabilire come determinare il valore della produzione netta, ossia la base sulla quale si applica l'IRAP. In via ordinaria si applica l'art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997, che per le società di persone rinvia ai criteri propri delle imposte sui redditi. Il comma 2 della stessa disposizione permette tuttavia a chi tiene la contabilità ordinaria di scegliere le regole previste per le società di capitali, muovendo dal bilancio. L'opzione ha efficacia per tre periodi...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Holding e Archivio dei rapporti finanziari: sanzioni per la comunicazione in ritardo

Tra i soggetti dell'art. 162-bis del TUIR rientrano le holding non finanziarie, tenute a segnalare all'Archivio dei rapporti finanziari, gestito dall'Anagrafe tributaria, le partecipazioni registrate fra le immobilizzazioni...

SEGUE A PAGINA 8 →

SPORT & ASD

Sponsorizzazioni ad ASD e SSD: l'antieconomicità non nega la deduzione

Al centro dell'ordinanza della Cassazione n. 27688 del 23 ottobre 2026 ci sono i costi di sponsorizzazione che una società ha sostenuto a beneficio di enti sportivi dilettantistici. L'Agenzia delle Entrate ne aveva messo in dubbio...

SEGUE A PAGINA 10 →

FISCO & IMPOSTE

E-commerce extra-UE: dal 1 novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro

A partire dal 1 novembre 2026 scatta la Union Handling Fee (UHF), un prelievo europeo pari a 2 euro per ogni articolo che entra nell'Unione tramite vendite a distanza da paesi extra-UE. Non si tratta di una percentuale calcolata sul...

SEGUE A PAGINA 13 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: ACCERTAMENTO: 1 · IMPRESE & SOCIETÀ: 1 · FISCO & IMPOSTE: 2 · SPORT & ASD: 1

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE — 1 APPROFONDIMENTO

SANZIONI

Ravvedimento operoso e rimborso: la Cassazione limita i ripensamenti

Dopo il ravvedimento operoso il rimborso di imposta, interessi e sanzioni spetta solo per errore essenziale e riconoscibile, secondo la Cassazione 27121/2026.

PAG. 3 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ — 1 APPROFONDIMENTO

IRAP

IRAP delle società di persone: l'opzione per il calcolo in base al bilancio

Opzione IRAP per il bilancio nelle società di persone: requisiti, rigo IS35, durata triennale, rinnovo tacito, revoca ed effetti sulla base imponibile.

PAG. 6 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 2 APPROFONDIMENTO

SANZIONI

Holding e Archivio dei rapporti finanziari: sanzioni per la comunicazione in ritardo

Holding che comunica in ritardo una partecipazione all'Archivio dei rapporti finanziari: sanzione da 1.500 a 15.000 euro e ravvedimento operoso.

PAG. 8 →

FISCO & NOVITÀ

E-commerce extra-UE: dal 1 novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro

Dal 1 novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro per articolo si somma al dazio di 3 euro sull'e-commerce extra-UE. Chi paga, IVA e codici PID.

PAG. 13 →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE — 1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Sponsorizzazioni ad ASD e SSD: l'antieconomicità non nega la deduzione

Cassazione 27688/2026: se ricorrono le condizioni di legge, la sproporzione economica non basta a negare la deducibilità delle sponsorizzazioni ad ASD e SSD.

PAG. 10 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 04/11/2026

Ravvedimento operoso e rimborso: la Cassazione limita i ripensamenti

Dopo il ravvedimento operoso il rimborso di imposta, interessi e sanzioni spetta solo per errore essenziale e riconoscibile, secondo la Cassazione 27121/2026. Con l'ordinanza n. 27121, indicata con data 18 ottobre 2026, la Corte di Cassazione stabilisce che chi opta per il ravvedimento operoso di regola non può più ritirare la propria decisione. Per i giudici si tratta di una scelta di natura negoziale, ossia di una dichiarazione di volontà, che si può rimuovere soltanto in presenza di un errore determinante, vale a dire essenziale e riconoscibile, secondo l'art. 1428 del codice civile.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
Codice civile, art. 1428 · D.Lgs. 471/1997, art. 13.

Destinatari
Contribuenti, imprese e professionisti che valutano il ravvedimento.

Punto pratico
Prima del ravvedimento, fai verificare violazione, aliquote, interessi e riduzioni; conserva i conteggi e, se emerge un errore, documenta perché fosse determinante e riconoscibile dall'ufficio.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 27121, indicata con data 18 ottobre 2026, la Corte di Cassazione stabilisce che chi opta per il ravvedimento operoso di regola non può più ritirare la propria decisione.
- 💡 **Impatto operativo:** Poco importa, precisa la Corte, che l'atto dovuto fosse in realtà una semplice dichiarazione di scienza, cioè la mera constatazione di un fatto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: 3346 del 2026: questa permetteva al contribuente di domandare il rimborso di imposta e interessi, escluse le sanzioni, senza provare l'errore.

Con l'ordinanza n. 27121, indicata con data 18 ottobre 2026, la Corte di Cassazione stabilisce che chi opta per il ravvedimento operoso di regola non può più ritirare la propria decisione. Per i giudici si tratta di una scelta di natura negoziale, ossia di una dichiarazione di volontà, che si può rimuovere soltanto in presenza di un errore determinante, vale a dire essenziale e riconoscibile, secondo l'art. 1428 del codice civile. Poco importa, precisa la Corte, che l'atto dovuto fosse in realtà una semplice dichiarazione di scienza, cioè la mera constatazione di un fatto. L'aspetto di maggior peso è che la Corte si discosta in modo esplicito dalla sentenza n. 3346 del 2026: questa permetteva al contribuente di domandare il rimborso di imposta e interessi, escluse le sanzioni, senza provare l'errore. Adesso l'errore essenziale e riconoscibile è richiesto anche per imposta e interessi. Per professionisti e imprese la conseguenza è chiara: prima di ravvedersi bisogna esaminare con attenzione la violazione e i conteggi, perché una volta effettuato il pagamento il passo indietro diventa assai arduo.

ISTITUTO: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO, IN COSA CONSISTE

Con il ravvedimento operoso il contribuente sana di propria iniziativa una violazione, per esempio un versamento omesso o tardivo o una dichiarazione infedele, versando imposta, interessi e sanzione in misura ridotta. Il beneficio sta nella sanzione ridimensionata, che varia in funzione del tempo trascorso dalla violazione. Il costo implicito è che il contribuente ammette di avere sbagliato.

Proprio questa ammissione di una violazione rende delicato il tema dell'eventuale rimborso successivo. Se il ravvedimento fosse un banale atto contabile, potrebbe sempre essere corretto; se invece è una scelta di volontà, come sostiene la Cassazione, gli si applica la disciplina civilistica dei vizi della volontà.

DECISIONE: UNA SCELTA DI NATURA NEGOZIALE

Nel provvedimento, stando a quanto riferisce la fonte, la Corte qualifica il ravvedimento come una scelta di tipo negoziale. Pertanto lo si può contestare soltanto per un errore determinante, quello disciplinato dall'art. 1428 del codice civile, ossia un errore essenziale (che ha influito sulla decisione) e riconoscibile (che la controparte, cioè l'ufficio, avrebbe potuto cogliere con la normale diligenza). Ne discende che, quanto alle sanzioni, ai fini della richiesta di rimborso non si può neppure provare a distinguere fra violazioni sostanziali, formali e meramente formali: a questo proposito la Corte richiama un suo precedente del 2020, la n. 28844.

La fonte aggiunge che l'irretrattabilità era già stata sancita da altre pronunce del 2026, fra cui la n. 9224. Va nella stessa direzione l'ordinanza n. 11993 del 2023, che la Corte cita come principale riferimento per la natura negoziale dell'istituto.

SVOLTA: IL SUPERAMENTO DELLA SENTENZA 3346

Il cambiamento più rilevante riguarda il rapporto con la sentenza n. 3346 del 14 febbraio 2026. In base a quella decisione, il contribuente convinto di non aver commesso alcuna violazione, pur avendo effettuato il ravvedimento, non poteva domandare la restituzione delle sanzioni versate, a meno di dimostrare un errore essenziale e riconoscibile. Poteva invece chiedere il rimborso di imposta e interessi, poiché per quella pronuncia non si era davanti a una dichiarazione negoziale, bensì a una dichiarazione di scienza.

Per l'ordinanza 27121 questa soluzione non è condivisibile. Secondo la Corte, la dichiarazione negoziale si può correggere solo ove il contribuente sia incorso in un errore determinante al momento del ravvedimento, dato che quest'ultimo ha natura negoziale. In altri termini, la regola dell'errore essenziale e riconoscibile riguarda tutto ciò che è stato versato, e non soltanto le sanzioni.

SOMMA VERSATA	SENTENZA 3346/2026	ORDINANZA 27121/2026
Sanzioni	Rimborso solo con errore essenziale e riconoscibile	Rimborso solo con errore essenziale e riconoscibile
Imposta e interessi	Rimborso possibile, perché dichiarazione di scienza	Rimborso solo con errore essenziale e riconoscibile

ERRORE: IN QUALI CASI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO

Rimane da chiarire in quali ipotesi l'errore essenziale e riconoscibile possa effettivamente configurarsi. La fonte ricorda che il principio è stato applicato più volte alla dichiarazione integrativa, quando occorre rettificare una manifestazione di volontà, come l'opzione per il rimborso o per il riporto a nuovo delle perdite, oppure la scelta di un regime fiscale agevolato o meno: gli esempi riportati sono le pronunce n. 30172 del 15 dicembre 2017 e n. 14550 del 6 giugno 2018. In quei casi l'integrativa è consentita soltanto se l'errore è essenziale e riconoscibile dagli uffici: ad esempio quando è stato segnalato agli uffici o emerge con evidenza dai fatti. L'esempio proposto riguarda l'opzione per compensare un credito risultante dalla dichiarazione di un soggetto estinto, che non può compensare alcunché: è palese che intendeva chiedere il rimborso.

Nel ravvedimento, rilevano i commentatori, un errore di tale natura è arduo da individuare in via generale, giacché ravvedersi equivale ad ammettere di aver violato la legge fiscale. La dichiarazione integrativa presentata in questo contesto serve per l'appunto a eliminare quell'errore. Se dall'integrativa e dal tipo di violazione emerge con chiarezza che il contribuente ha versato più imposte o sanzioni del dovuto a causa di un errore, il diritto al rimborso, a parere degli autori, sussiste, ma non può mai trattarsi di un ripensamento sulla decisione di ravvedersi.

CASI: ERRORI DI CALCOLO E RIPENSAMENTI

La fonte presenta due semplici esempi di errore di calcolo che dovrebbero legittimare il rimborso. Nel primo, un contribuente versa una maggiore IRES applicando un'aliquota inesistente, il 40%, al posto di quella corretta. Nel secondo, per ravvedere un versamento omesso, si calcola la riduzione della sanzione muovendo da una base del 40% anziché da quella esatta del 25%, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. In ambedue le situazioni non vi è alcun ripensamento sulla violazione, ma un autentico errore materiale di calcolo.

Il caso opposto è quello del contribuente che si ravvede e successivamente, in un secondo tempo, giudica di non dover nulla, magari perché ha mutato opinione su un'interpretazione dubbia. In tale ipotesi, secondo l'orientamento illustrato, il rimborso non è dovuto.

PRUDENZA: COSA FARE PRIMA DI RAVVEDERSI

Per professionisti e imprese le indicazioni operative sono nette. Prima di versare con il ravvedimento bisogna accertare che la violazione esista realmente e che la tesi dell'Amministrazione sia fondata, specie quando il tema è interpretativo, poiché nel dubbio il ravvedimento non è una mossa reversibile. Vanno inoltre verificati i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione, anche con una seconda lettura, perché l'errore di calcolo è l'ipotesi in cui il rimborso ha qualche chance. Infine, conservare la documentazione del ragionamento che ha condotto al ravvedimento e portare a conoscenza dell'ufficio un eventuale errore rende più agevole provare che l'errore era riconoscibile.

Va da ultimo avvertita una cautela sulle fonti: i dati dell'ordinanza e dei precedenti richiamati derivano dal commento giuridico alla pronuncia e non da un riscontro sul testo ufficiale, perciò numeri e date vanno controllati prima di citarli in un atto o in un parere.

DOMANDE FREQUENTI

IL RIMBORSO DOPO IL RAVVEDIMENTO PUÒ DIPENDERE DA UN SEMPLICE RIPENSAMENTO?

Secondo l'orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

CHE COSA SIGNIFICA ERRORE ESSENZIALE E RICONOSCIBILE?

L'errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l'ufficio avrebbe

potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l'eventuale errore a conoscenza dell'ufficio.

QUALI VERIFICHE FARE PRIMA DI PAGARE CON RAVVEDIMENTO?

Prima del versamento bisogna accertare l'esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell'Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-operoso-rimborso-errore-essenziale/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

5 MIN LETTURA 04/11/2026

IRAP delle società di persone: l'opzione per il calcolo in base al bilancio

Opzione IRAP per il bilancio nelle società di persone: requisiti, rigo IS35, durata triennale, rinnovo tacito, revoca ed effetti sulla base imponibile. Le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le altre equiparate dall'art. 5 del TUIR hanno la facoltà di stabilire come determinare il valore della produzione netta, ossia la base sulla quale si applica l'IRAP. In via ordinaria si applica l'art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997, che per le società di persone rinvia ai criteri propri delle imposte sui redditi. Il comma 2 della stessa disposizione permette tuttavia a chi tiene la contabilità ordinaria di scegliere le regole previste per le società di capitali, muovendo dal bilancio.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRAP.

Norme chiave
D.Lgs. 446/1997, artt. 5 e 5-bis · TUIR, art. 5 · Circolare Agenzia delle Entrate 60/E/2008 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 161213/2015.

Destinatari
Soci e amministratori di snc e sas in contabilità ordinaria e loro consulenti.

Punto pratico
Simula l'IRAP nei due regimi includendo cessioni di beni e sopravvenienze previste; verifica contabilità ordinaria e triennio in corso, poi controlla la casella di opzione o revoca nel rigo IS35 e annota la prossima scadenza.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Opzione IRAP per il bilancio nelle società di persone: requisiti, rigo IS35, durata triennale, rinnovo tacito, revoca ed effetti sulla base imponibile.
- 💡 **Impatto operativo:** Se manca una dichiarazione precedente, per esempio perché l'attività è appena iniziata, si ricorre invece al modello di comunicazione per le opzioni.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il comma 2 della stessa disposizione permette tuttavia a chi tiene la contabilità ordinaria di scegliere le regole previste per le società di capitali, muovendo dal bilancio.

Le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le altre equiparate dall'art. 5 del TUIR hanno la facoltà di stabilire come determinare il valore della produzione netta, ossia la base sulla quale si applica l'IRAP. In via ordinaria si applica l'art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997, che per le società di persone rinvia ai criteri propri delle imposte sui redditi. Il comma 2 della stessa disposizione permette tuttavia a chi tiene la contabilità ordinaria di scegliere le regole previste per le società di capitali, muovendo dal bilancio. L'opzione ha efficacia per tre periodi d'imposta, viene comunicata con la dichiarazione IRAP del periodo da cui produce effetto (per il triennio 2026-2028, la dichiarazione IRAP 2026 relativa al 2025, rigo IS35) e si rinnova in modo tacito per un ulteriore triennio, salvo revoca. Se manca una dichiarazione precedente, per esempio perché l'attività è appena iniziata, si ricorre invece al modello di comunicazione per le opzioni. Poiché la scelta cambia in modo strutturale la base imponibile, è opportuno valutarne gli effetti prima di barrare la casella.

SOGGETTI AMMESSI: CONTABILITÀ ORDINARIA COME CONDIZIONE

Secondo le istruzioni al modello IRAP 2026, l'opzione è riservata alle snc, alle sas e alle società equiparate "in regime di contabilità ordinaria". Lo conferma l'impianto del quadro IP: la sezione II spetta alle società in ordinaria che hanno optato, mentre la sezione I spetta a quelle che non hanno optato, a prescindere dal regime contabile.

Con la circolare 60/E del 28 ottobre 2008 è stato precisato che le imprese in contabilità semplificata possono applicare unicamente l'art. 5-bis. Ne discende che l'opzione richiede la contabilità ordinaria nel periodo cui essa si riferisce.

ESERCIZIO E DURATA: IL RIGO IS35 E IL TRIENNIO

La scelta non è revocabile per tre periodi d'imposta e viene comunicata nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta dal quale si intende far decorrere l'opzione. Per il triennio 2026-2028 occorre la dichiarazione IRAP 2026, riferita al 2025, con la casella "opzione" barrata nel rigo IS35, sezione VII del quadro IS.

Chi non aveva l'obbligo di presentare la dichiarazione per il periodo precedente a quello di decorrenza, per esempio perché si trova al primo periodo di attività, non può comunicare l'opzione nella dichiarazione IRAP. Per farlo si serve del modello "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP", approvato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 161213 del 17 dicembre 2015.

RINNOVO E REVOCA: CHE COSA ACCADE ALLA SCADENZA

Al termine del triennio l'opzione si considera rinnovata in modo tacito per un nuovo triennio, salvo che l'impresa comunichi la revoca. Secondo l'art. 5-bis, comma 2, questa regola opera senza differenza fra il primo rinnovo e quelli successivi.

Come ricorda la circolare 60/E del 2008, il regime naturale delle società di persone commerciali è quello dell'art. 5-bis; per questo, chi ha già visto scattare il primo rinnovo tacito e desidera continuare a determinare l'IRAP dal bilancio fa bene, per prudenza, a esercitare nuovamente l'opzione. La revoca si esprime barrando la casella "revoca" del rigo IS35 e riconduce la determinazione alle regole dell'art. 5-bis per almeno un triennio, al termine del quale si rinnova tacitamente, salvo una nuova opzione. Di conseguenza, chi ha optato per il triennio 2023-2025 e intende tornare al regime proprio delle società di persone deve barrare "revoca" nella dichiarazione IRAP 2026.

SITUAZIONE	CHE COSA FARE
Nuova opzione per il 2026-2028	Barrare "opzione" nel rigo IS35 della dichiarazione IRAP 2026
Società al primo periodo di attività	Servirsi del modello di comunicazione del provvedimento 161213 del 17 dicembre 2015
Opzione 2023-2025 da non proseguire	Barrare "revoca" nella dichiarazione IRAP 2026
Primo rinnovo tacito già scattato, si intende proseguire	Per prudenza, esercitare nuovamente l'opzione

BASE IMPONIBILE: COSA CAMBIA CON L'OPZIONE

L'opzione influisce sulla modalità con cui si determina il valore della produzione. Per le società di capitali valgono, in forza del principio di derivazione diretta dal bilancio, le risultanze del conto economico, fatte salve le eccezioni espresse. Per le società di persone nel regime naturale, al contrario, proventi e oneri hanno rilievo nella medesima misura stabilita per le imposte sui redditi.

Le differenze emergono in talune voci. Plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali e patrimoniali, insieme alle sopravvenienze attive e passive, sono rilevanti per le società di capitali e per le società di persone che hanno optato, ma restano irrilevanti per le società di persone nel regime naturale. Prima di decidere è quindi opportuno simulare l'IRAP nei due regimi sui dati degli ultimi esercizi, tenendo conto anche di operazioni che potrebbero generare plusvalenze o sopravvenienze.

VALUTAZIONE: UN CRITERIO DI SCELTA

La scelta non si fonda sul risparmio di una sola annualità, dato che il vincolo dura tre anni e il rinnovo è automatico. Occorre tenere conto delle operazioni straordinarie previste nel triennio, delle eventuali cessioni di beni, dell'incidenza delle sopravvenienze e della natura dei costi indeducibili ai fini IRAP. Controllare la scadenza è essenziale: chi si dimentica della revoca resta per altri tre anni nel regime prescelto.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI SOCIETÀ POSSONO SCEGLIERE IL CALCOLO IRAP IN BASE AL BILANCIO?

Possono esercitare l'opzione le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle equiparate che tengono la contabilità ordinaria. Le imprese in contabilità semplificata applicano invece esclusivamente le regole dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997.

QUANTO DURA L'OPZIONE IRAP E COME SI REVOCA?

La scelta vincola per tre periodi d'imposta e si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca. La revoca si comunica barrando la relativa casella del rigo IS35 e comporta il ritorno al regime naturale per almeno tre periodi d'imposta.

CHE COSA CONVIENE VALUTARE PRIMA DI SCEGLIERE IL REGIME IRAP?

Occorre confrontare la base imponibile nei due regimi, considerando il vincolo triennale. La simulazione deve tenere conto delle cessioni di beni, delle plusvalenze e delle sopravvenienze previste, oltre alla natura dei costi indeducibili e alle operazioni straordinarie programmate.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/opzione-irap-societa-di-persone-bilancio-triennio/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

4 MIN LETTURA 04/11/2026

Holding e Archivio dei rapporti finanziari: sanzioni per la comunicazione in ritardo

Holding che comunica in ritardo una partecipazione all'Archivio dei rapporti finanziari: sanzione da 1.500 a 15.000 euro e ravvedimento operoso. Tra i soggetti dell'art. 162-bis del TUIR rientrano le holding non finanziarie, tenute a segnalare all'Archivio dei rapporti finanziari, gestito dall'Anagrafe tributaria, le partecipazioni registrate fra le immobilizzazioni finanziarie. Si pensi a una holding che rileva ad agosto 2026 una partecipazione in una controllata e invia la comunicazione soltanto il 2 novembre 2026, quando la scadenza era fissata al 30 settembre 2026. L'invio risulta tardivo e, per le sanzioni, vale come omesso: che l'Anagrafe abbia comunque ricevuto i dati non cancella l'infrazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
TUIR, art. 162-bis · D.P.R. 605/1973, art. 7 · D.Lgs. 141/2010, art. 10 · D.Lgs. 471/1997, art. 10 · D.Lgs. 472/1997, art. 13 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 176227/2022.

Destinatari
Holding non finanziarie, responsabili amministrativi e consulenti fiscali.

Punto pratico
Ricostruisci la data di acquisizione o variazione del rapporto e la scadenza dell'invio; trasmetti i dati mancanti, conta i giorni di ritardo e verifica condizioni e riduzione del ravvedimento prima di versare la sanzione con F24.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Si pensi a una holding che rileva ad agosto 2026 una partecipazione in una controllata e invia la comunicazione soltanto il 2 novembre 2026, quando la scadenza era fissata al 30 settembre 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Non si tratta di un adempimento da ripetere ogni mese.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'invio risulta tardivo e, per le sanzioni, vale come omesso: che l'Anagrafe abbia comunque ricevuto i dati non cancella l'infrazione.

Tra i soggetti dell'art. 162-bis del TUIR rientrano le holding non finanziarie, tenute a segnalare all'Archivio dei rapporti finanziari, gestito dall'Anagrafe tributaria, le partecipazioni registrate fra le immobilizzazioni finanziarie. Si pensi a una holding che rileva ad agosto 2026 una partecipazione in una controllata e invia la comunicazione soltanto il 2 novembre 2026, quando la scadenza era fissata al 30 settembre 2026. L'invio risulta tardivo e, per le sanzioni, vale come omesso: che l'Anagrafe abbia comunque ricevuto i dati non cancella l'infrazione. Poiché i giorni di ritardo sono 33, e dunque superano la soglia dei 15 giorni, la sanzione prevista dall'art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. 471/1997 ricade nell'intervallo ordinario da 1.500 a 15.000 euro per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, senza alcun dimezzamento. Alla holding resta però la via del ravvedimento operoso dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che consente di versare una sanzione ridotta e di regolarizzare la propria posizione.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: CHI E CHE COSA

Alla base dell'obbligo si trova l'art. 7, sesto comma, del DPR 605/1973; la sua estensione alle società di partecipazione non finanziaria indicate dall'art. 162-bis, comma 1, lettera c), del TUIR discende dall'art. 10, comma 10, del D.Lgs. 141/2010. Fra i rapporti da comunicare, contraddistinti dal codice 22, figurano le partecipazioni che le holding iscrivono tra le immobilizzazioni finanziarie, insieme ad altri rapporti quali finanziamenti e garanzie.

Non si tratta di un adempimento da ripetere ogni mese. La comunicazione serve quando sorge un nuovo rapporto oppure quando mutano le informazioni già inviate, cessazioni incluse.

TERMINE: IL MESE SUCCESSIVO ALL'EVENTO

Secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022, le comunicazioni relative ai rapporti devono partire entro l'ultimo giorno lavorativo del mese seguente all'evento. Il sabato non conta come giorno lavorativo, ma le comunicazioni trasmesse entro l'ultimo giorno del mese non sono considerate tardive. Per una partecipazione acquisita ad agosto 2026 la scadenza cadeva quindi il 30 settembre 2026. Tra il 1° ottobre e il 2 novembre trascorrono 33 giorni.

SANZIONE: DA 1.500 A 15.000 EURO

Il comma 1-bis dell'art. 10 del D.Lgs. 471/1997 rinvia alla disciplina del comma 1 dello stesso articolo. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione amministrativa oscilla fra 1.500 e 15.000 euro. Se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la norma dimezza l'importo, che passa da 750 a 7.500 euro.

RITARDO	SANZIONE
Fino a 15 giorni dalla scadenza	Da 750 a 7.500 euro
Oltre 15 giorni (nel caso, 33)	Da 1.500 a 15.000 euro

Per la holding l'abbattimento non opera, dato che il limite dei 15 giorni è stato oltrepassato. La sanzione va quindi collocata nell'intervallo ordinario, fatte salve le riduzioni offerte dal ravvedimento.

RAVVEDIMENTO: COME REGOLARIZZARE

Il ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, permette di sanare la violazione purché ne ricorrano i presupposti, e in particolare purché non siano già cominciati controlli né siano stati notificati atti di accertamento. Una volta inviata la comunicazione, la holding può pagare la sanzione in misura ridotta, determinata sul minimo e in funzione della data del versamento. La riduzione dipende dai giorni trascorsi: prima di compilare l'F24 conviene controllarla sul testo vigente dell'art. 13 dopo le modifiche del D.Lgs. 87/2024, perché qui non è stato possibile riscontrarla sulla norma aggiornata.

COSA FARE: PER EVITARE IL PROBLEMA

Alle holding conviene annotare nello scadenzario le date delle operazioni su partecipazioni, finanziamenti e garanzie, fissando un promemoria al 30 del mese successivo (o all'ultimo giorno lavorativo utile). Chi è già in ritardo farebbe meglio a non attendere la contestazione: inviare subito la comunicazione e sanare con il ravvedimento attenua la sanzione.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO DEVONO ESSERE COMUNICATI I RAPPORTI FINANZIARI DELLE HOLDING?

La comunicazione riguarda nuovi rapporti e variazioni, comprese le cessazioni. Il termine indicato è l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo all'evento; il sabato non è lavorativo, ma gli invii entro l'ultimo giorno del mese non sono considerati tardivi.

QUALE SANZIONE È PREVISTA SE LA HOLDING COMUNICA CON OLTRE 15 GIORNI DI RITARDO?

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, oltre quindici giorni di ritardo la sanzione indicata va da 1.500 a 15.000 euro. Il dimezzamento opera soltanto entro quindici giorni dalla scadenza, ferma la possibilità di valutare il ravvedimento.

COME SI REGOLARIZZA UNA COMUNICAZIONE TARDIVA DELLA HOLDING?

Occorre inviare i dati e verificare i presupposti per pagare la sanzione ridotta con ravvedimento. La riduzione dipende dal ritardo e va controllata sulla norma aggiornata prima dell'F24: la misura applicabile non è stata riscontrata sul testo vigente.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/holding-comunicazione-archivio-rapporti-finanziari-ritardo/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

5 MIN LETTURA 04/11/2026

Sponsorizzazioni ad ASD e SSD: l'antieconomicità non nega la deduzione

Cassazione 27688/2026: se ricorrono le condizioni di legge, la sproporzione economica non basta a negare la deducibilità delle sponsorizzazioni ad ASD e SSD. Al centro dell'ordinanza della Cassazione n. 27688 del 23 ottobre 2026 ci sono i costi di sponsorizzazione che una società ha sostenuto a beneficio di enti sportivi dilettantistici. L'Agenzia delle Entrate ne aveva messo in dubbio l'inerenza, ossia il legame con l'attività d'impresa, richiamando anche l'incidenza notevole di tali costi sul volume d'affari e sul reddito. I giudici di legittimità hanno però accolto le ragioni dei contribuenti: se sussistono le condizioni dell'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, la disciplina speciale introduce una presunzione legale assoluta che qualifica la spesa come pubblicitaria, inerente e congrua.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Enti Sportivi dilettantistici.

Norme chiave
L. 289/2002, art. 90, comma 8 · TUIR, artt. 108 e 109.

Destinatari
Imprese sponsor, amministratori di ASD e SSD e consulenti fiscali.

Punto pratico
Verifica qualifica sportiva del beneficiario e limite annuo di 200.000 euro; abbina al contratto fatture, pagamenti e foto o materiali che provino la promozione, così da documentare tutti i presupposti della deduzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** L'Ufficio non può più fondare la rettifica sulla sola antieconomicità: occorrono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a supporto del maggior reddito presunto.
- 💡 **Impatto operativo:** Spostamento dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria e tutela rafforzata della libertà di gestione dell'imprenditore.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: in presenza di scostamenti macroscopici e ingiustificati, l'Agenzia mantiene la facoltà di emettere accertamento analitico-induttivo.

Al centro dell'ordinanza della Cassazione n. 27688 del 23 ottobre 2026 ci sono i costi di sponsorizzazione che una società ha sostenuto a beneficio di enti sportivi dilettantistici. L'Agenzia delle Entrate ne aveva messo in dubbio l'inerenza, ossia il legame con l'attività d'impresa, richiamando anche l'incidenza notevole di tali costi sul volume d'affari e sul reddito. I giudici di legittimità hanno però accolto le ragioni dei contribuenti: se sussistono le condizioni dell'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, la disciplina speciale introduce una presunzione legale assoluta che qualifica la spesa come pubblicitaria, inerente e congrua. Le quattro condizioni vanno soddisfatte congiuntamente: il beneficiario deve essere una ASD o una SSD, occorre rispettare il limite quantitativo, la spesa deve mirare a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor, e il beneficiario deve aver davvero svolto l'attività promozionale. In tale ipotesi la sproporzione economica non consente di disconoscere la deduzione, e il giudice non può mettere la propria idea di convenienza al posto di quella dell'imprenditore.

CASO CONCRETO: LA CONTESTAZIONE DELL'UFFICIO

La vicenda nasce da alcuni costi pubblicitari che una società aveva sostenuto a vantaggio di associazioni e società sportive dilettantistiche. L'Agenzia delle Entrate ne aveva escluso la deduzione, ritenendo assente l'inerenza e attribuendo il peso maggiore al rapporto fra tali costi e il volume d'affari, giudicato sproporzionato. Anche la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto a questa sproporzione un rilievo decisivo.

Accogliendo il ricorso dei contribuenti, la Cassazione ha criticato esattamente questo modo di ragionare. La questione non era se l'investimento risultasse conveniente, bensì se sussistessero i presupposti fissati dalla norma speciale sulle sponsorizzazioni sportive.

NORMA SPECIALE: LA PRESUNZIONE DI PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, i corrispettivi delle sponsorizzazioni in favore di ASD e SSD, fino a un limite annuo, vanno trattati come spese di pubblicità e non come spese di rappresentanza. Secondo una parte della dottrina, la disciplina è oggi richiamata anche dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021, relativo alla riforma dello sport: tale richiamo andrebbe controllato nel testo vigente. Il limite annuo previsto dalla disciplina è pari a 200.000 euro.

Stando all'ordinanza, la presunzione è assoluta: ciò vuol dire che l'amministrazione non può provare il contrario facendo leva su congruità o convenienza. Perché operi

servono quattro condizioni, tutte da soddisfare contemporaneamente.

- il beneficiario è una ASD o una SSD;
- è rispettato il limite quantitativo previsto dalla norma;
- l'erogazione è finalizzata alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor;
- il beneficiario svolge effettivamente una specifica attività promozionale.

DEROGA AL TUIR: PERCHÉ GLI ARTT. 108 E 109 RESTANO ESCLUSI

Quando i requisiti sussistono, le spese sono deducibili per intero dal reddito dello sponsor. Non si possono rimettere in discussione invocando i criteri ordinari degli artt. 108 e 109 del TUIR, che attengono alla deducibilità delle spese di pubblicità e al principio di competenza e inerenza dei costi. La disciplina speciale deroga al regime generale: vieta di contestare l'operazione sotto il profilo dell'incongruità, dell'antieconomicità o dell'assenza di un ritorno commerciale diretto.

Di conseguenza, l'ufficio non può sostenere che "la spesa è eccessiva rispetto ai ricavi, dunque non è inerente". Quando la sponsorizzazione rientra nello schema previsto dalla legge, la deduzione è dovuta.

CONCETTO DI INERENZA: UN CRITERIO QUALITATIVO, NON MATEMATICO

Dalla pronuncia emerge un'idea qualitativa dell'inerenza. Un costo è inerente se risulta collegato in modo funzionale all'attività d'impresa, senza che occorra dimostrare una proporzione matematica fra spesa e ricavi. Nell'ambito delle sponsorizzazioni il ritorno economico è di regola solo eventuale e non si può prevedere in anticipo: perciò né la mancata crescita dei ricavi né lo squilibrio fra investimento e fatturato bastano, da soli, a negare la deduzione.

Ne deriva un confine al controllo del giudice. Dimostrati i presupposti specifici, il giudice tributario non può svolgere una propria valutazione sulla convenienza economica, né mettere il proprio giudizio al posto di quello dell'imprenditore circa la scelta di investire nello sport.

PROVA NECESSARIA: COSA TENERE AGLI ATTI

La presunzione, tuttavia, non funziona come un lasciapassare automatico. Alcune pronunce degli ultimi mesi, riferite dalla stampa specializzata, sottolineano che occorre un riscontro oggettivo dell'attività promozionale effettivamente svolta: una descrizione generica non basta. Anche per questa ragione è opportuno che lo sponsor custodisca documenti concreti.

ELEMENTO DA CONSERVARE	A CHE COSA SERVE
Contratto di sponsorizzazione scritto	Dimostrare corrispettivo, durata e prestazione pubblicitaria
Prove della visibilità (loghi, striscioni, post, locandine)	Documentare l'attività promozionale effettiva
Fattura e pagamento tracciato	Collegare il costo alla prestazione
Verifica della qualifica del beneficiario	Accertare che si tratti realmente di una ASD o SSD iscritta nel registro
Controllo del limite annuo	Rimanere entro la soglia agevolata

COSA CAMBIA: CONSEGUENZE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Nel contenzioso la pronuncia offre un argomento utile: chi riceve un avviso di accertamento fondato solo sull'incidenza delle sponsorizzazioni rispetto al fatturato può replicare che tale criterio non è sufficiente, qualora le quattro condizioni sussistano. La difesa, però, regge soltanto se il fascicolo dimostra davvero la promozione effettuata e il rispetto del limite.

Gli estremi dell'ordinanza e il contenuto del principio derivano da un articolo di stampa e non sono stati riscontrati sul testo ufficiale. Prima di richiamarla in un atto o in un parere è perciò opportuno verificarne numero, data e motivazione nella banca dati della Corte.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI REQUISITI SERVONO PER DEDURRE LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?

Devono ricorrere insieme quattro condizioni: il beneficiario è una ASD o SSD, viene rispettato il limite quantitativo, la spesa promuove l'immagine o i prodotti dello sponsor e l'attività promozionale è stata effettivamente svolta.

QUALI DOCUMENTI DEVE CONSERVARE LO SPONSOR?

Lo sponsor deve custodire il contratto scritto, fatture e pagamenti tracciati, insieme a prove concrete della visibilità ottenuta, come loghi, striscioni, post o locandine. Vanno documentati anche la qualifica sportiva del beneficiario e il rispetto del limite annuo.

GLI ESTREMI DELLA PRONUNCIA SULLE SPONSORIZZAZIONI SONO STATI VERIFICATI?

Gli estremi dell'ordinanza e il principio riportato derivano dalla stampa e non sono stati riscontrati sul testo ufficiale. Prima di richiamare la pronuncia in un atto o in un parere, occorre verificarne numero, data e motivazione nella banca dati della Corte.

CHECKLIST PROBATORIA: DIFESA DA CONTESTAZIONI DI ANTIECONOMICITÀ

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 FASCICOLO DELLE SCELTE GESTIONALI
Raccolta di verbali di CdA, business plan, strategie di lancio o crisi di mercato a giustificazione di margini ridotti o perdite temporanee.

2 PEZZE GIUSTIFICATIVE DEI COSTI
Verifica della corretta conservazione di fatture, contratti, ordini, DDT e perizie estimative a supporto dell'inerenza dei costi.

3 GESTIONE CONTRADDITTORIO
Partecipazione al contraddittorio preventivo obbligatorio con deposito di memorie analitiche prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

4 VALUTAZIONE RICORSO CGT
Se l'Ufficio non dimostra indizi gravi e concordanti oltre al mero scostamento di valore, impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/sponsorizzazioni-asd-ssd-deducibilita-requisiti/ →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?
Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.
RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 04/11/2026

E-commerce extra-UE: dal 1 novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro

Dal 1 novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro per articolo si somma al dazio di 3 euro sull'e-commerce extra-UE. Chi paga, IVA e codici PID. A partire dal 1 novembre 2026 scatta la Union Handling Fee (UHF), un prelievo europeo pari a 2 euro per ogni articolo che entra nell'Unione tramite vendite a distanza da paesi extra-UE. Non si tratta di una percentuale calcolata sul valore dei beni, né di una misura che prenda il posto del dazio temporaneo di 3 euro, applicato dal 1 luglio 2026 alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro: i due importi si sommano.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave
D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

Destinatari
Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Punto pratico
Occorre inoltre tenere distinta la UHF dal contributo nazionale di 2 euro sulle spedizioni extra-UE di modico valore, contemplato dalla legge di bilancio 2026.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Dal 1 novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro per articolo si somma al dazio di 3 euro sull'e-commerce extra-UE. Chi paga, IVA e codici PID.
- 💡 **Impatto operativo:** Secondo la fonte, il termine non coincide in automatico con ciascun pezzo fisico presente nel pacco: a fini doganali rileva l'unità individuata in base alle regole che governano la dichiarazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Per chi vende o acquista di frequente l'effetto è chiaro: il costo finale discende dal numero di articoli dichiarati, perciò è bene descrivere e classificare la merce con attenzione.

A partire dal 1 novembre 2026 scatta la Union Handling Fee (UHF), un prelievo europeo pari a 2 euro per ogni articolo che entra nell'Unione tramite vendite a distanza da paesi extra-UE. Non si tratta di una percentuale calcolata sul valore dei beni, né di una misura che prenda il posto del dazio temporaneo di 3 euro, applicato dal 1 luglio 2026 alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro: i due importi si sommano. La UHF colpisce tanto le spedizioni fino a 150 euro quanto quelle di valore maggiore, ha carattere permanente e non può essere rimborsata. Il debitore è, di norma, il soggetto responsabile dell'obbligazione doganale; all'atto pratico il dichiarante viene individuato seguendo una gerarchia che comincia dal titolare dell'IOSS e termina con il rappresentante doganale indiretto. Il prelievo rientra nella base imponibile IVA. Con la medesima decorrenza i Product Identifiers (PID) diventano obbligatori nelle dichiarazioni, mentre nei sistemi si deve utilizzare il nuovo codice F00. Prima della scadenza, operatori, spedizionieri e piattaforme sono chiamati ad aggiornare i propri sistemi.

NUOVO PRELIEVO: COSA SI INTENDE PER UNION HANDLING FEE

La Union Handling Fee consiste in un importo fisso previsto dal nuovo Codice doganale dell'Unione, il cui articolo 20 la contempla per i beni introdotti con vendite a distanza. Il valore è fissato in 2 euro per articolo da un regolamento delegato della Commissione europea, che l'avviso della Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) del 23 ottobre 2026 qualifica come regolamento (UE) 2026/2152. Sulla numerazione dei regolamenti le fonti di stampa non sempre concordano: prima di citarne gli estremi in un parere o in un atto, è quindi opportuno raffrontarli con il testo apparso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lo scopo è far fronte ai costi di controllo e gestione legati al volume sempre più elevato di piccoli pacchi provenienti da paesi terzi. Proprio per questo l'importo prescinde dal prezzo: un accessorio da 5 euro e uno smartphone da 400 euro versano la medesima UHF, se il numero di articoli è lo stesso. La misura si lega al venir meno della franchigia doganale sulle merci di modico valore, che fino alla metà del 2026 permetteva di importare senza dazio le spedizioni inferiori a 150 euro.

RAPPORTO CON IL DAZIO: DUE PRELIEVI CHE SI SOMMANO

A decorrere dal 1 luglio 2026 il dazio temporaneo di 3 euro colpisce alcune spedizioni il cui valore intrinseco non supera i 150 euro. Stando alla fonte, la UHF non assorbe questo dazio ma gli si aggiunge. Così, per una spedizione fino a 150 euro contenente un solo articolo, l'onere doganale fisso arriva a 5 euro, cui va aggiunta l'IVA. Oltre i 150 euro il dazio fisso di 3 euro non trova applicazione, ma la UHF rimane dovuta insieme ai dazi ordinari commisurati al valore.

PRELIEVO	IMPORTO	DA QUANDO	AMBITO
Dazio temporaneo	3 euro	1 luglio 2026	Alcune spedizioni fino a 150 euro
Union Handling Fee	2 euro per articolo	1 novembre 2026	Vendite a distanza, sia fino a 150 euro sia oltre

Occorre inoltre tenere distinta la UHF dal contributo nazionale di 2 euro sulle spedizioni extra-UE di modico valore, contemplato dalla legge di bilancio 2026. Secondo le notizie di stampa la sua entrata in vigore è stata rinviata più volte e, in base ad alcune fonti, l'ultimo slittamento porterebbe al 1 dicembre 2026. Si tratta di un'informazione da riscontrare sulla normativa vigente: il rapporto tra il prelievo europeo e quello nazionale è ancora in divenire e non può considerarsi definito.

UNITÀ DI CALCOLO: QUANDO SI CONTA UN ARTICOLO

L'aspetto più delicato riguarda il senso da attribuire ad "articolo" (in inglese item). Secondo la fonte, il termine non coincide in automatico con ciascun pezzo fisico presente nel pacco: a fini doganali rileva l'unità individuata in base alle regole che governano la dichiarazione. Ad esempio, due penne identiche comprate insieme potrebbero valere un solo articolo, mentre prodotti differenti darebbero luogo a più addebiti. Il modo in cui ciò si tradurrà nella pratica dipende dalle indicazioni operative di ADM e Commissione.

Per chi vende o acquista di frequente l'effetto è chiaro: il costo finale discende dal numero di articoli dichiarati, perciò è bene descrivere e classificare la merce con attenzione.

CHI PAGA: IL DICHIARANTE E LA GERARCHIA DEI SOGGETTI

In base all'articolo 20, paragrafo 5, del nuovo Codice doganale, la UHF grava sul debitore dell'obbligazione doganale all'importazione. Quando tale obbligazione non nasce, deve versarla il soggetto che ne sarebbe stato il debitore. L'avviso ADM chiarisce che, alla luce delle regole dichiarative richiamate, il dichiarante va individuato seguendo questo ordine gerarchico:

- il titolare dell'IOSS (lo sportello unico per l'IVA sulle importazioni di modico valore) o il suo rappresentato;
- il soggetto aderente agli Special Arrangements (il regime semplificato per l'IVA all'importazione) o il suo rappresentante;
- il rappresentante doganale indiretto.

Il pagamento, secondo la disciplina europea, deve avvenire almeno una volta al mese. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, l'importo non è rimborsabile: non si recupera neppure se i beni vengono restituiti. Ne va tenuto conto nelle condizioni di vendita e nei rapporti tra piattaforme, corrieri e clienti finali, che devono stabilire chi si fa carico del costo.

TRATTAMENTO IVA: UN PRELIEVO IMPONIBILE

Secondo l'ADM la UHF è imponibile ai fini IVA, per cui l'imposta si applica anche a questa somma; l'Agenzia rimanda poi agli orientamenti della Commissione europea per le regole dei regimi speciali. Il costo reale di ciascun articolo risulta pertanto superiore a 5 euro e va stimato caso per caso, a seconda che l'operazione transiti dallo sportello IOSS, dagli Special Arrangements o da una dichiarazione ordinaria. Il dazio e il contributo nazionale seguono regole proprie quanto all'inclusione nella base imponibile, e andrebbero verificati a parte.

OBBLIGHI DICHIARATIVI: IL CODICE F00 E I PRODUCT IDENTIFIERS

Per riconoscere la UHF nei sistemi doganali è stato previsto il codice F00, da inserire nel campo "Tax Type" (DE 14 03 039 000). L'avviso ADM riconduce questa novità a modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che, al 23 ottobre 2026, risultano ancora in via di pubblicazione: l'assetto tecnico potrebbe dunque subire ulteriori ritocchi.

A partire dal 1 novembre 2026 sono obbligatori anche i Product Identifiers (PID), cioè gli identificativi di prodotto impiegati nell'analisi dei rischi e nei controlli sulle merci vendute a distanza. I codici documento C127, C128, C129 e Y081 devono essere riportati a livello di articolo nei documenti di supporto della dichiarazione. Servono dunque informazioni dettagliate per ciascun articolo, e non più solo per la spedizione considerata nel suo complesso.

OPERATORI AEO: GARANZIA GLOBALE

COSA FARE: CONTROLLI DA SVOLGERE PRIMA DELLA SCADENZA

I tempi sono stretti, dato che l'avviso reca la data del 23 ottobre 2026 e l'applicazione decorre dal 1 novembre 2026. Gli operatori coinvolti sono tenuti a verificare:

- l'adeguamento dei sistemi dichiarativi al codice F00 e ai codici PID;
- l'attribuzione corretta delle informazioni a livello di articolo;
- l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento secondo la gerarchia descritta;
- la distinzione contabile fra UHF, dazio temporaneo di 3 euro ed eventuale contributo nazionale;
- il trattamento IVA secondo il regime applicato.

Per chi gestisce negozi online e vende in Europa merce che arriva da fuori Unione, il prelievo pesa anche sul prezzo finale e sulle condizioni di reso. È opportuno rivedere i listini, dichiarare in modo esplicito su chi ricadono i costi doganali e custodire la documentazione dei pagamenti, che torna utile in caso di controllo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/union-handling-fee-e-commerce-extra-ue-2-euro/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati